

San Donà di Piave, 19.07.2024

Spettabile ditta

Oggetto: adempimenti e nuove tariffe per i controlli ufficiali sulle Imprese all'ingrosso del settore alimentare, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 32/2021 che sostituisce il D.Lgs. n. 194/2008

A seguito del D.Lgs. n. 32 del 02/02/2021, entrato in vigore il 28/03/2021, sono stabilite nuove modalità per le tariffe di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali eseguiti dalle autorità competenti al fine di verificare la conformità alla normativa in materia di sicurezza alimentare.

Le Imprese Alimentari che ricadono nell'ambito di applicazione della Tabella A (Tipologia di attività produttiva dello stabilimento) della Sezione 6 (Stabilimenti assoggettati a tariffe forfettarie annue) dell'Allegato 2 del citato Decreto, devono presentare alla AULSS 4 Veneto Orientale entro il mese di gennaio di ogni anno, l'autodichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini dell'applicazione delle tariffe forfettarie per controlli ufficiali negli stabilimenti compilata con le informazioni riferite all'anno solare precedente (vedi Allegato).

Sulla base delle informazioni acquisite dall'autodichiarazione, l'AULSS applica la tariffa relativa alla fascia di appartenenza (**Fascia di Rischio**) di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A del D.Lgs. in oggetto, riferita all'anno in corso, ed emette la richiesta di pagamento entro il 31 marzo.

Qualora negli anni successivi all'ultima autodichiarazione resa ai sensi del citato Decreto non ci fossero variazioni, non sarà necessaria una nuova autodichiarazione.

Sono tenute alla presentazione dell'autodichiarazione e, se previsto, al pagamento della tariffa forfettaria le Imprese Alimentari (OSA) con attività di produzione, lavorazione, trasformazione, confezionamento, deposito, distribuzione, vendita, indicate nella sezione 6 dell'allegato A del D.Lgs. n. 32/2021, calcolata su base annua, differenziata in tre fasce di rischio e che commercializzano all'ingrosso ad altri operatori o ad altri stabilimenti - diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale - **una quantità superiore al 50 per cento** della propria merce derivante da una o più attività di cui alla medesima tabella del presente Decreto.

L'autodichiarazione non deve essere trasmessa dagli operatori delle piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata, dei depositi conto terzi di alimenti, dei depositi per attività di commercio all'ingrosso di alimenti e bevande e dei Cash and Carry; le attività suddette sono, infatti, in ogni caso assoggettate alle tariffe forfettarie di cui all'allegato

2, sezione 6, tabella A del Decreto in oggetto (vedi art. 6, c. 10 e art. 13, c. 3 del Decreto) senza tener conto della percentuale di commercializzazione all'ingrosso.

Sono esclusi dal pagamento delle tariffe forfettarie:

- i broker e gli intermediari di commercio con sede diversa da uno stabilimento fisico (vedi art. 6, c. 10 del Decreto).
- gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
- le Associazioni di Volontariato iscritte nel registro regionale della Protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (vedi art. 1, c. 7 del Decreto).
- gli operatori che effettuano produzione primaria e operazioni associate (sono tuttavia soggetti alle tariffe per la registrazione, il riconoscimento, i controlli ufficiali originariamente non programmati, i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali su richiesta, le autorizzazioni ove previste, vedi art. 1, c. 7 del Decreto).

L'autodichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini dell'applicazione delle tariffe forfettarie per i controlli ufficiali negli stabilimenti, compilata con le informazioni riferite all'anno solare precedente, dovrà essere trasmessa all'attenzione del SIAN a mezzo PEC, al seguente indirizzo: protocollo.aulss4@pecveneto.it

Il modello da compilare per l'autocertificazione è allegato alla presente comunicazione.

L'attestazione del pagamento, se dovuto, dovrà essere trasmessa con le stesse modalità previste per l'invio dell'autocertificazione.

Nel caso in cui l'operatore entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento non adempia, l'AULSS applica la maggiorazione del 30 per cento all'importo relativo alla richiesta di pagamento insoluta, oltre agli interessi legali, nonché alle spese amministrative (euro 12,40) ed emette una nuova richiesta di pagamento. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta, in caso di ulteriore inadempimento, l'AULSS applica la procedura per il recupero crediti, inclusa la riscossione coattiva.

Servizio di Igiene degli Alimenti
e della Nutrizione

Allegato:

- **modulo "Autodichiarazione tariffa fissa DLgs 32"**
- **copia "allegato 2 sezione 6 del DLgs 32-2021"**